



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 771 DEL 30/09/2021

AFFIDAMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CATTOLICA, PER IL PERIODO DI ANNI UNO - SOCIETÀ' AON S.P.A.

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTRATTI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

ATTESO che l'attuale servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo affidato alla Società "AON S.P.A.", verrà a scadere il 26/09/2021;

RILEVATO che:

- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dal Comune, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- all'interno dell'amministrazione non è presente una figura professionale dotata di una adeguata preparazione specialistica della materia;
- si rende necessario - attesa la complessità e la specificità della materia - avvalersi di un soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto costi/prestazioni;

RILEVATO altresì che sono in corso un elevato numero di sinistri e cause legali di ragguardevole complessità la cui risoluzione richiede tempi lunghi non al momento quantificabili;

RITENUTO, pertanto, opportuno continuare ad usufruire del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione e dei sinistri in corso;

ATTESO che sia l'ANAC nella linee guida n. 4 del 01.03.2018 che la pacifica giurisprudenza amministrativa concordano sull'interpretazione che il principio di rotazione può trovare una limitazione esclusivamente nel caso in cui sia fornita una puntuale e stringente motivazione circa le ragioni che sorreggono la scelta di un riaffidamento al contraente uscente: in particolare si osserva che *"La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l'affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso"*;

ATTESO che:

- la Società "AON S.P.A." cura direttamente i rapporti, per quanto riguarda le coperture assicurative, con i legali delle parti coinvolte nei vari contenziosi, con i periti e liquidatori delle varie compagnie nonché con i danneggiati e danneggianti nei sinistri aperti;
- che la stessa società ha una totale e approfondita conoscenza delle questioni in essere e che tali conoscenze non possono essere semplicemente trasferite ad altro soggetto per quanto dotato delle adeguate professionalità;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 così come derogato dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021 il quale dispone, tra l'altro, che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RILEVATO che per la prestazione di servizio sopramenzionato, pur essendo gratuito per l'ente, il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, è pari a circa €. 10.300,00 annui, e che pertanto l'importo contrattuale determinato ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 è inferiore all'importo stabilito dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come derogato dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto del servizio in questione alla "AON S.P.A.", broker uscente, si basa sulle seguenti motivazioni:

- la Società affidataria uscente ha svolto l'incarico affidato con piena soddisfazione per l'ente affidante dimostrando di possedere una organizzazione, un metodo lavorativo, una compagine di soggetti di alta qualificazione, un esteso portafoglio clienti di parte pubblica con acquisizione di specifica competenza ed esperienza nel settore di interesse e una capacità di far fronte alle diverse esigenze legate al servizio tali da ritenerle già rispondenti alle esigenze dell'ente senza necessità di prevederne un miglioramento in potenza ricercabile con un confronto concorrenziale e che, conseguentemente sussiste una piena aspettativa, desunta dal precedente rapporto contrattuale circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- i contratti assicurativi in corso sono stati stipulati dal Comune di Cattolica con l'assistenza e la consulenza della suddetta società "AON S.P.A." e scadranno, per la maggior parte, il 30.06.2022;
- le provvigioni, secondo gli usi di mercato, sono a carico delle compagnie assicuratrici, le quali hanno già quotato i premi tenendo conto di tali provvigioni; infatti il broker trattiene, ottenuto il pagamento dei premi dal Comune, la propria provvigione nel momento in cui opera il riversamento dei premi alle diverse compagnie, pertanto, con riferimento alle polizze assicurative attualmente stipulate dal Comune di Cattolica, l'affidamento del servizio in oggetto alla AON S.P.A. non comporterà ulteriori costi per l'ente;
- la Società suddetta ha un elevato ed adeguato grado di specializzazione nella gestione delle problematiche assicurative della Pubblica Amministrazione e il servizio espletato è stato eseguito in maniera compiuta, precisa, efficace, poichè, grazie alla consulenza del broker nella redazione dei capitolati di gara, il Comune ha conseguito apprezzabili economie di spesa;

- il Comune di Cattolica, inoltre, ha stipulato un contratto con la Società “AON Hewitt Risk & Consulting S.r.l.”, diretta e coordinata da “AON S.P.A.”, al fine di gestire e liquidare i sinistri di responsabilità civile verso terzi con valore inferiore od uguale ad €. 20.000= (clausola SIR-Self Insurance Retention), la cui scadenza è prevista per il 30.06.2022;

RITENUTO, quindi per quanto su esposto, opportuno per l'Ente continuare la gestione dei rapporti contrattuali inerenti le suddette polizze assicurative e la clausola SIR tramite il medesimo broker per un periodo di anni uno e cioè fino al 26.09.2022;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006 - le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (d'ora in poi MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha disposto l'obbligatorietà di ricorrere al Mepa per l'effettuazione di acquisti di beni e servizi superiori al valore di Euro 5.000,00=;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021, tenuto conto dell'importo del contratto in oggetto e nel rispetto del principio di economicità e proporzionalità del procedimento;

CONSIDERATO che, all'interno del MEPA, è stata individuata la procedura denominata “Trattativa diretta”, istituita in aggiunta all'ordine diretto (ODA) ed alla Richiesta di offerta (RDO) configurandosi come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, in quanto, non dovendo garantire pluralità di partecipazione, non ne presenta le tipiche caratteristiche, tra cui le richieste formali come per esempio l'indicazione del criterio di aggiudicazione, l'invito ai fornitori, la gestione delle buste d'offerta, le fasi di aggiudicazione;

PRESO ATTO che la suddetta modalità di acquisto tramite “Trattativa diretta” riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nell'acquisto del servizio e, dato l'importo della prestazione richiesta, si ritiene opportuno procedere con una trattativa diretta ad un unico soggetto per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente, perseguendo anche obiettivi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

RITENUTO pertanto, in deroga al principio di rotazione degli affidamenti, di reinvitare il broker uscente alla procedura diretta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

per il periodo 27.09.2021/26.09.2022, predisponendo ed approvando i seguenti atti di gara:

- Disciplinare di gara e suoi allegati;
- *All. A – DGUE;*
- *All. B – Dichiarazioni integrative;*
- *All. C – Patto di integrità;*
- *All. D – Capitolato speciale;*
- *All. E – Schema di contratto;*

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 27.09.2021/26.09.2022, le cui clausole contrattuali sono riportate negli atti di gara approvati;
- il contratto viene concluso in modalità elettronica sul MEPA e, successivamente, verrà sottoscritta tra le parti una apposita convenzione regolante l'esecuzione del servizio e che riporta le clausole essenziali dello stesso;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto in conformità all'articolo 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, nell'ambito del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - meta prodotto "Servizi di supporto specialistico");

CONSIDERATO che gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, possono considerarsi assolti con l'acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) al momento dell'avvio della procedura di affidamento, che è il seguente: **ZD13300805**;

RILEVATO che è stata, pertanto, espletata apposita procedura per l'affidamento diretto del servizio in oggetto, tramite MEPA - Trattativa n. 1825912, alla Società "AON S.P.A." e ritenuto quindi di affidare alla stessa il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza assicurativa per un importo annuale offerto pari ad **€. 10.268,00 (diecimiladuecentosessantotto/00)** considerando il sistema di premi annuali delle polizze in essere e le percentuali attualmente percepite;

DATO ATTO che la verifica dei requisiti generali e speciali richiesti nel disciplinare di gara ha avuto esito positivo;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## DETERMINA

**1) DI FARE INTEGRALMENTE PROPRIE** le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di **AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, così come derogato dalla Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 108/2021, a seguito di Trattativa diretta n. 1825912 espletata sulla piattaforma MEPA, alla Società "AON S.P.A.", con sede in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10, Codice Fiscale: 10203070155 - Partita I.V.A.: 11274970158, il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, avente ad oggetto lo svolgimento del servizio professionale di consulenza, supporto e assistenza per il Comune di Cattolica, per il periodo di anni uno con decorrenza dal 27.09.2021 e scadenza al 26.09.2022, alle condizioni di cui agli atti di gara sopra indicati;

**2) di DARE ATTO** che le commissioni poste a carico delle compagnie di assicurazione per il periodo suddetto sono le seguenti:

- PREMI RC AUTO / LIBRO MATRICOLA E KASKO : 4%
- PREMI DIVERSI DA RC AUTO E KASKO: 6%

**3) di DARE ATTO** che per la prestazione di servizio sopramenzionato, pur essendo gratuito per l'ente, il compenso spettante al broker verrà corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, sarà pari ad **€. 10.268,00=** annui;

**4) di RIBADIRE** che il servizio del presente affidamento è svolto senza alcun onere per il Comune;

**5) di DARE ATTO** che la stipula della trattativa diretta è stata effettuata secondo le modalità previste dal MEPA. In aggiunta al documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma, all'aggiudicatario verrà richiesta la sottoscrizione di apposita convenzione;

**6) di DARE ATTO** che il servizio di cui trattasi non rientra fra quelli per i quali è richiesto il CUP e che il codice CIG per l'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente **ZD13300805**;

**7) di DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul profilo del committente del Comune di Cattolica, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", a norma dell'art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**8) di INDIVIDUARE** quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Claudia M. Rufer, oltre che per gli adempimenti della presente determinazione, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

## ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 30/09/2021

Firmato

*Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)